

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

D. Lgs. 62/2017 art. 6 c.1 *"Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di 1° grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame di stato salvo quanto previsto dall'art. 4, c.6 del DPR 249/98..." e "nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo".*

Per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini finali

- ✓ il Collegio dei docenti è chiamato a fissare dei criteri oggettivi che tutti i Consigli di Classe dovranno osservare per l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva nella consapevolezza che la scuola ha il compito di educare e di istruire, dando agli alunni le regole e gli strumenti necessari alla loro crescita, nel rispetto dei loro diritti.
- ✓ Gli alunni, d'altro canto, hanno il dovere di impegnarsi nello studio e nelle attività scolastiche e di rispettare le regole di civile convivenza per perseguire il successo formativo, in sinergia con i genitori che hanno il compito fondamentale di collaborare con la scuola per educare ed aiutare i figli nel processo di crescita, assumendosi le proprie responsabilità.

I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l'itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare.

Tuttavia la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano la prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata anche per una consapevole assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione negli studi.

A tal fine il D.Lgs. 62/2017 prevede che *"per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni..."* (art. 1 c.5).

E' auspicabile che la valutazione tenga conto, oltre che dei criteri prettamente didattici, anche delle situazioni di disagio o di difficoltà di apprendimento certificate (handicap, disturbi specifici di apprendimento, alunni in carico al servizio sociale per i quali sono in atto interventi compensativi) e non.

1) Il C. di C. valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone:

a) la situazione di partenza in particolare:

- situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;

b) l'andamento nel corso dell'anno in particolare:

- la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.

2) In sede di scrutinio finale, il C. di C. procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno, formulata in riferimento al processo formativo e ai risultati di apprendimento.

3) La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e viene espressa mediante un giudizio sintetico.

4) Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne o degli alunni indichino livelli di apprendimento insufficienti in una o più discipline il consiglio di classe individua specifiche strategie per il loro miglioramento.

5) Il CdD prevede che l'ammissione alla classe successiva possa non essere deliberata, con criteri e scopi pedagogici, **in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento**, come meglio specificato nei successivi punti.

6) La non ammissione alla classe successiva è deliberata **a maggioranza** dal C. di C. nel caso in cui, pur essendo stati adottati **documentati** interventi di recupero e di sostegno, ricorrano due o più tra le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi;
- mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all'impegno;
- irrogazione della sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio

Nell'assunzione **motivata** della propria delibera il C. di C. verifica e tiene conto della presenza delle seguenti **condizioni**:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal C. di C. nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,...).

7) In caso di valutazione di un livello di apprendimento non sufficiente si attribuisce alla stessa un valore diverso considerando insufficienza grave quella espressa con un voto inferiore a 5 e non grave voto 5.

Alle insufficienze vengono attribuite delle penalità: un 5 corrisponde ad una penalità, un voto inferiore a 5 corrisponde a due penalità.

➤ **Fino a quattro penalità** si viene ammessi alla classe successiva.

		n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.
voti	5	0	0	1	1	2	2	3	4
	4	1	2	0	1	0	1	0	0
Tot. penalità		2	4	1	3	1	4	3	4

➤ **Con 5 penalità** si terrà conto dei casi particolari. Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (certificate o segnalate dai docenti), per gli alunni segnalati per situazioni documentate di disagio e per gli alunni ripetenti sarà possibile derogare rispetto a quanto precedentemente deliberato.

		n.	n.	n.
voti		1	3	5
		2	1	0
Tot. penalità		5	5	5

➤ Un numero di penalità **pari a 6** comporta la non ammissione, tranne che per gli alunni che hanno già ripetuto la classe che frequentano, sulla base di specifica motivazione.

		n.	n.	n.	n.
voti	5	6	2	4	0
	4	0	2	1	3
Tot. penalità		6	6	6	6

- Un numero di penalità superiore a 6 comporta la non ammissione.

Nell'assunzione **motivata** della propria delibera il C. di C. verifica e tiene conto della presenza delle seguenti **condizioni**:

- analisi e monitoraggio della situazione dell'alunno effettuate dal C. di C. nelle riunioni periodiche;
- coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico attraverso varie modalità (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati,...);
- numero e gravità delle insufficienze dell'alunno, secondo lo schema di seguito riportato.

8) Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne o degli alunni indichino livelli di apprendimento insufficienti in una o più discipline il consiglio di classe individua specifiche strategie per il loro miglioramento.

9) Il D.Lgs 62/2017, nel richiamare, ai fini della determinazione della validità dell'anno scolastico, l'obbligo della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art 5 D.Lgs. 62/2017), riserva al Collegio Docenti la possibilità di individuare motivate deroghe. In merito, fermo restando il tetto massimo di un quarto dell'orario previsto dalla normativa vigente, si potrebbe derogare da tale limite per assenze documentate e continuative dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- condizioni familiari particolarmente gravi o svantaggiate.

Le deroghe sono previste a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.